



Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290
Sito internet: www.comune.collesanmagno.fr.it – Mail: comune.collesanmagno@libero

Ordinanza n. 8 - Prot. N. 1966

Colle San Magno, 30/06/2021

Oggetto: Limitazioni al consumo di acqua potabile per il periodo estivo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(giusto decreto del Presidente della Repubblica del 23/02/2021 al P.G. 670 del 26/02/2021)

Vista la comunicazione dell'ACEA ATO 5 S.p.A., Società che gestisce il Servizio Idrico Integrato di questo Comune, pervenuta in data 28.06.2021, prot. n. 1953, con cui, al fine di evitare l'utilizzo della risorsa idrica per usi diversi da quello potabile quali, l'innaffiamento di orti e giardini o il riempimento di piscine private, invita i Sindaci alle emissioni di specifiche Ordinanze che limitino gli utilizzi della risorsa idrica erogata unicamente a scopi potabili ed igienico-sanitari;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 04 del 14.06.202;

Rilevato che nel periodo estivo viene notevolmente a ridursi il flusso di acqua potabile per gli usi civili ed essenziali alla popolazione, in ragione del notevole accrescersi della popolazione che in tale periodo gravita e risiede in Colle San Magno;

Considerato il preannunciarsi di aumento delle temperature atmosferiche;

Ritenuto doversi adottare i provvedimenti idonei ad assicurare alla popolazione che dimora e risiede in Colle San Magno il fabbisogno idrico necessario per lo svolgimento delle funzioni primarie della vita di relazione;

Ritenuto pertanto necessario vietare in tale periodo l'uso di acqua potabile per finalità diverse da quelle inerenti alla vita domestica e civile;

Considerato che la normativa in essere individua il Sindaco quale autorità locale competente per l'emanazione di provvedimenti di salvaguardia della salute pubblica per emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Richiamati gli artt. 98, comma 1, e 144, commi 3 e 4, del D.lgs. 3.4.2006, n. 152, che, rispettivamente, recitano:

“1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili” (art. 98, comma 1);

“2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici” (art. 144, commi 3 e 4);

Visto l'art. 50, del Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267);

VISTO l'articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Visto l'art. 7/bis del già citato D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per le ragioni riferite in premessa, in via cautelativa e con decorrenza immediata:

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO a chiunque di utilizzare, in qualsiasi modo, acqua potabile per finalità diverse da quelle civili e di vita di relazione (USO POTABILE ED IGIENICO-SANITARIO) a partire dalla data odierna sino al 30 settembre 2021.

In particolare, **E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO di utilizzare acqua per:**

- **per irrigazione o simili di orti e giardini;**
- **per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;**
- **per lavaggio automobili/cicli/motocicli;**
- **per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;**

DISPONE

In caso di inottemperanza per la violazione dei divieti, imposti con il presente provvedimento, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nel sito istituzionale dell'Ente e negli appositi spazi di comunicazione distribuiti sul territorio.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- **Alla Stazione Carabinieri di Roccasecca;**
- **Al Comando della Polizia Locale;**
- **All'ACEA ATO 5 S.p.A.**

Il personale della Polizia Locale è incaricato al controllo dell'osservanza alla presente Ordinanza.

Ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento Istruttorio ai fini della presente Ordinanza è l'Arch. Paolo Vecchio in qualità di Responsabile del Settore Tecnico.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 30.06.2021

**Il Commissario Straordinario
f.to Stefania GALELLA**

(copia amministrativa firmata in originale)